



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **43** del **31/05/2018**

Oggetto: **Pista ciclopedonale di collegamento tra Prato e Vaiano - Bartoletti Franco ed altri/Comune di Prato, Sabbi Rossano e Sabbi Cristina/Comune di Prato - Sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 del T.A.R. Toscana. - Acquisizione sanante immobili ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.**

Adunanza ordinaria del 31/05/2018 ore 15:30 seduta pubblica.
Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,45.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 27 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	-	X
Benelli Alessandro	X	-	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	-	X	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	X	-
Garnier Marilena	X	-	Giugni Alessandro	-	X
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	X	-	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	-	X	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	X	-	Silli Giorgio	-	X
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Alessi Filippo, Biancalani Luigi, Ciambellotti Maria Grazia, Faltoni Monia, Faggi Simone,
Mangani Simone, Barberis Valerio



(omissis il verbale)



Oggetto: Pista ciclopedonale di collegamento tra Prato e Vaiano - Bartoletti Franco ed altri/Comune di Prato, Sabbi Rossano e Sabbi Cristina/Comune di Prato - Sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 del T.A.R. Toscana. - Acquisizione sanante immobili ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.

Il Consiglio

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 (Peg) integrato con il Piano della Performance;

Relazione

Premesso che:

- in data 01/10/1998 l'Amministrazione Provinciale di Prato, le Amministrazioni Comunali di Prato e Vaiano ed il Consiag S.p.A. stipularono un Accordo di programma per realizzare, in forma associata e con intervento unitario, una pista ciclopedonale e sottostante acquedotto che partendo da Prato correndo lungo l'asse del fiume Bisenzio raggiungesse Vaiano sino all'area industriale di Gabolana;

- In data 01/07/2002, per effetto del subentro di Publiacqua S.p.A. a Consiag S.p.A. nella gestione del Sistema Idrico Integrato, veniva stipulato un secondo Accordo di programma, "Allegato 6" al presente atto, sottoscritto anche dalla società Publiacqua S.p.A. la quale si faceva carico della realizzazione dei lavori di acquedottistica e della pista ciclopedonale, della gestione tecnica dell'intera opera, della direzione lavori e del collaudo, mentre i Comuni di Prato e di Vaiano si impegnavano ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed approvare i progetti con relativa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

- Con D.G.C. n. 46 del 29/01/2003 il Comune di Prato approvava il progetto dei lavori, il piano particellare di esproprio e dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di che trattasi;

- Il decreto di occupazione d'urgenza emanato dal Comune di Prato con atto P.G. n. 19033 del 25/03/2003, per gli immobili ricadenti nel proprio territorio, fissava i termini entro cui effettuare tale occupazione entro tre mesi dalla data del medesimo decreto e cinque anni il termine dell'occupazione dalla data di immissione in possesso.

- L'immissione in possesso delle aree veniva effettuata in data 15/05/2003.

- Con delibera G.C. n. n. 411 del 24/07/2007 veniva dato atto che i lavori ricadenti nel territorio del Comune di Prato erano sostanzialmente terminati;

- Il Servizio Espropri dell'A.C. con note P.G. nn. 27876 del 28/03/2007, 55706 del 14/06/2007, 63395 del 05/07/2007, 1838 del 07/01/2008, indirizzati oltre che alla società Publiacqua S.p.A., al Collegio di Vigilanza e al R.U.P., ha più volte e tempestivamente:

segnalato che il termine per concludere la procedura espropriativa in oggetto scadeva con il compimento dei cinque anni dalla dichiarazione di Pubblica Utilità e quindi il 29/01/2008;



sollecitato Publiacqua a fornire la documentazione, di sua competenza secondo l'art. 2 dell'Accordo di Programma, quali frazionamenti e perizie di stima, necessari per la prosecuzione del procedimento di esproprio e l'emanazione del decreto di esproprio per l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili interessati dall'intervenuta realizzazione delle opere, sull'indispensabile premessa che fossero rese disponibili le risorse a suo tempo versate da tutti gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma necessarie per il pagamento delle indennità di esproprio.

- Fu inoltre fatto presente che il superamento del termine per l'adozione del decreto di esproprio avrebbe fatto diventare abusiva l'occupazione dei terreni disposta con il Decreto di occupazione d'urgenza P.G. n. 19033 del 25/03/2003, con tutte le conseguenze del caso;

- Nel frattempo l'Amministrazione comunale con D.G.C. n. 147 del 01/04/2008, analogamente al Comune di Vaiano, prorogò i termini per la conclusione della procedura espropriativa fino al 15/05/2010, ma tale provvedimento non fu emanato in tempo utile, e cioè entro i termini di scadenza della Pubblica utilità, ma solo successivamente e per ciò inefficace;

- Non avendo ricevuto notizie documentate in merito allo stato di attuazione dell'Accordo e in particolare degli adempimenti di competenza di Publiacqua SpA, fu inoltre chiesto a quest'ultima società:

se la realizzazione dei lavori fosse stata, anche formalmente, completata e se il progetto approvato dal Comune di Prato con D.G.C. 46/2003 con riguardo al piano particellare e al quadro economico fosse rimasto invariato o, in caso contrario, quali fossero le modificazioni intervenute;

se fossero state stipulate cessioni volontarie e, in caso affermativo, se fossero stati effettuati pagamenti;

la trasmissione delle precedenti relazioni di stima e la quantificazione delle somme divenute necessarie per l'adozione del decreto.

- Alle suddette richieste la società Publiacqua S.p.A. non ha mai dato riscontro, con nota P.G. n. 81028 del 24/06/2009, segnalando la criticità della situazione venutasi a creare, venivano rinnovate le richieste sopra elencate.

- La pubblica utilità è venuta a scadere in data 29/01/2008 senza l'emissione del Decreto di esproprio dando luogo all'occupazione senza titolo dei beni occorsi alla realizzazione delle opere;

- Successivamente, sono stati raggiunti accordi con Publiacqua, per addivenire a proposte transattive nei confronti dei proprietari di alcune aree occupate dall'opera pubblica e con contratti Rep. n. 52950 del 25/01/2017 e Rep. n. 53037 del 28/02/2017, ai rogiti del Dott. Renato D'Ambra notaio in Prato, sono state acquisite al patrimonio comunale le aree rispettivamente di proprietà del sig. Gherardi Piccolomi D'Aragona Dazzi del Turco Francesco Gherardo, e della sig.ra Laschi Silvia;

- Con i signori Sabbi Rossano e Sabbi Cristina quali eredi di Monzali Maria proprietari della aree individuate al catasto terreni di Prato al foglio 25 con il mappale 50 per porzione di mq. 1.286 ca e con i signori Bartoletti Franco, Lenzi Franco Eugenio, Santi Rodolfo, Cioni Franco, Cioni Enrico, proprietari delle aree individuate al catasto terreni di Prato al foglio 26 con i mappali 1 e 2 porzione di complessivi mq. 1.412 ca, le trattative che erano state avviate sono risultate infruttuose ed i medesimi, patrocinati dall'Avv. Franco Bruno Campagni, hanno avanzato ricorsi rispettivamente n. 674/2014 e n. 606/2014 avanti al T.A.R. Toscana per chiedere in via principale la restituzione dei beni, previa riduzione in pristino a spese e cura



del Comune di Prato, ed in subordine il risarcimento del danno subito per la trasformazione dei beni intervenuta in seguito alla realizzazione delle opere;

- Il T.A.R. Toscana ha affidato l'esecuzione della verifica del valore dei beni sopra indicati al Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Toscana attraverso la designazione di un funzionario munito di adeguata professionalità, e con sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 rispettivamente "Allegato 1" ed "Allegato 2", allegati facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ha condannato il Comune di Prato, quale autorità espropriante, a rifondere il danno subito dai ricorrenti per la perdita della materiale disponibilità del fondo, oltre alla refusione delle spese di legali e delle competenze per le prestazioni professionali spettanti all'Agenzia delle Entrate e specificatamente:

Sigg.ri Sabbi Rossano, Sabbi Cristina

€ 2.676,81 risarcimento danno per perdita di possesso

€ 6.500,00 per spese legali

€ 3.011,00 per prestazioni professionali rese dell'Agenzia delle Entrate

Sigg.ri Bartoletti Franco ed altri

€ 4.163,21 risarcimento danno per perdita di possesso

€ 6.500,00 per spese legali

€ 3.011,00 per prestazioni professionali rese dell'Agenzia delle Entrate

- Con le sentenze citate il T.A.R. Toscana ha condannato inoltre l'Autorità espropriante ad adottare, entro il termine di 90 giorni dal deposito delle sentenze, le determinazioni in ordine al trasferimento della proprietà dei beni, anche mediante procedura di acquisizione sanante prevista dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, ovvero alla restituzione delle aree, previa remissione in pristino a propria cura e spese;

- Per l'esecuzione delle sentenze erano stati presi contatti con l'avvocato di controparte Franco B. Campagni il quale inviava le note P.G. n. 214345 del 11/12/2017 e P.G. n. 215035 del 12/12/2017 con cui i suoi clienti chiedevano che venissero acquisiti dal Comune anche i relitti di area limitrofi al sedime occupato dall'opera pubblica in quanto privi di sfruttamento e di utilizzo; richieste parzialmente accolte con note di risposta P.G. n. 1275 e P.G. n. 1283 del 04/01/2018;

- Nonostante i contatti intercorsi per il componimento bonario delle controversie sia i sigg.ri Sabbi Rossano e Sabbi Cristina, sia i sigg.ri Bartoletti Franco, Lenzi Franco Eugenio, Santi Rodolfo, Cioni Franco, Cioni Enrico, con atti notificati al Comune di Prato in data 22/02/2018, proponevano ricorso al T.A.R. Toscana per l'ottemperanza al giudicato formatosi con le sentenze n. 1070 del 12/09/2017 e n. 1076 di pari data, lamentando in entrambi i casi la mancata esecuzione del giudicato e per veder condannato il Comune di Prato ad adottare le determinazioni opportune in ordine al trasferimento della proprietà dei beni;

- Inoltre in data 16/02/2018 erano stati notificati al Comune di Prato nuovi ricorsi avanti la Corte di Appello di Firenze con cui i medesimi attori chiedono di veder rideterminati i valori attribuiti ai beni dall'Agenzia delle Entrate quale ente verificatore incaricato dal T.A.R. Toscana, nonché il risarcimento del valore dei soprassuoli arborei;

- Considerato che non risulta possibile pervenire ad accordi transattivi con i ricorrenti, in quanto essi contestano il valore attribuito ai beni di che trattasi, occorre procedere all'esecuzione delle citate sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 del T.A.R. Toscana ed al finanziamento delle somme occorrenti per l'acquisizione sanante degli immobili occupati dal sedime dell'opera pubblica con le procedure previste dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Mobilità e Infrastrutture, con determinazioni n. 79 del 24/01/2017 e n. 242 del 16/02/2017, ha attestato l'indispensabilità e l'indilazionabilità di addivenire alle acquisizioni dei sedimi occupati dalla Pista ciclopedonale in relazione alle



proprietà Gherardi Piccolomi D'Aragona Dazzi del Turco Francesco Gherardo e Laschi Silvia ed ha conseguentemente proceduto a formalizzare le relative acquisizioni al patrimonio comunale mediante i citati contratti Rep. n. 52950 del 25/01/2017 e Rep. n. 53037 del 28/02/2017 ai rogiti del Dott. Renato D'Ambra notaio in Prato, appare preminente l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica;

- Come risulta dall'attestazione del Dirigente del Servizio Mobilità e Infrastrutture di indispensabilità ed indilazionabilità di addivenire all'acquisizione di terreni contigui occupati dal tracciato della Pista ciclopedonale, acquisizioni che si sono perfezionate mediante i contratti prima citati, è altresì indispensabile ed indilazionabile l'acquisizione degli altri sedimi di proprietà dei sigg.ri Sabbi e Bartoletti Franco ed altri occupati dal tracciato della medesima opera;

- L'interesse privato si concretizza nel ristoro del danno subito per la perdita di possesso dei beni occorsi alla realizzazione dell'opera pubblica;

- Quindi in assenza di alternative risulta applicabile e legittimo il ricorso all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, laddove in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio il bene può essere acquisito al patrimonio indisponibile dell'Ente a fronte del pagamento di un indennizzo ai proprietari;

\- Le somme presuntivamente quantificate per gli indennizzi ai sensi del predetto art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 sono state determinate con perizie estimative depositate agli atti d'ufficio, a cui vanno aggiunte le spese di giudizio, le spese accessorie e fiscali come meglio dettagliate nei prospetti di calcolo "Allegato 3" ed "Allegato 4" allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito sintetizzate:

1) Sigg.ri Sabbi Cristina, Sabbi Rossano

€ 18.261,20 per risarcimento danno patrimoniale
€ 1.826,12 per risarcimento danno non patrimoniale
€ 7.166,90 per indennità occupazione legittima
€ 1.850,85 interessi legali su occup. legittima
€ 9.365,74 per risarcimento occupazione illegittima
€ 3.011,00 per prestazioni professionali rese dell'Agenzia delle Entrate
€ 3.200,00 per spese tecniche rilievi e frazionamento catastale
€ 6.500,00 per spese legali
€ 8.959,77 spese per registrazione atti
€ 60.141,58 Totale

2) Sigg.ri Bartoletti Franco, Lenzi Franco Eugenio, Santi Rodolfo, Cioni Franco, Cioni Enrico

€ 27.710,00 per risarcimento danno patrimoniale
€ 2.771,00 per risarcimento danno non patrimoniale
€ 9.697,83 per indennità occupazione legittima
€ 2.230,03 interessi legali su occup. legittima
€ 12.669,80 per risarcimento occupazione illegittima
€ 3.011,00 per prestazioni professionali rese dell'Agenzia delle Entrate
€ 3.200,00 per spese tecniche rilievi e frazionamento catastale
€ 6.500,00 per spese legali
€ 8.100,82 spese per registrazione atti
€ 75.890,48 Totale

- La complessiva somma presuntivamente quantificata occorrente per le posizioni descritte ai punti 1) e 2) ammonta ad € 136.032,06 (centotrentaseimilatrentadue/06);

- Si specifica che gli indennizzi per la perdita di possesso dei beni, determinati con le citate sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 del T.A.R. Toscana, rispettivamente quantificati in € 2.676,81 per i sigg.ri Sabbi Rossano e Sabbi Cristina ed in € 4.163,21 per i sigg.ri Bartoletti



Franco ed altri, sono assorbiti negli indennizzi sopra dettagliati, ove è stato computato il risarcimento complessivo del danno subito dai proprietari per la perdita di possesso dei beni, determinato ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

Atteso che:

- Le vicende che hanno originato le citate sentenze del T.A.R. Toscana prescindono dal contenuto pattizio dell'Accordo di Programma del 01/07/2002, nel quale non venivano disciplinate le eventuali maggiori somme occorrenti, sia per la realizzazione dei lavori, sia per le procedure espropriative che non si sono concluse nei termini di vigenza della pubblica utilità per i motivi prima esposti;

- Per tale motivazione il Comune di Vaiano si è accollato interamente i costi di acquisizione degli immobili ricadenti nel proprio territorio ripartendoli con la società Publiacqua, obbligata nella originaria percentuale del 53% rispetto al totale del progetto ricavata in base all'Accordo di Programma del 2002.

- Analogamente il Comune di Prato ha stipulato i contratti di acquisizione immobiliare prima citati, per beni ricadenti nel proprio territorio, per i quali i costi sono stati ripartiti nella medesima misura e cioè per il 53% a carico di Publiacqua e per la rimanente quota del 47% a carico del Comune di Prato come da prospetti di stima inviati dalla predetta società con nota P.G. n° 20016 del 26/01/2016;

Dato atto che:

- la complessiva somma di € 136.032,06 occorrente per gli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, per l'occupazione legittima ed illegittima, le spese tecniche, le spese legali e le spese accessorie di registrazione degli atti di acquisizione, da ripartire fra il Comune di Prato e la società Publiacqua S.p.A., saranno anticipate dal Comune di Prato quale Autorità espropriante in esecuzione delle citate sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 del T.A.R. Toscana;

- la società Publiacqua S.p.A., è tenuta a rimborsare a questa Amministrazione la quota parte del 53% pari ad € 72.097,00=, somma a cui andranno detratte, per compensazione parziale, la quota parte delle spese tecniche e per la redazione dei frazionamenti catastali sostenute dalla medesima società, e fatto salvo il diverso importo che dovesse risultare dalla rideterminazione in via amministrativa e/o giudiziale degli indennizzi spettanti come risultanti dai titoli esecutivi di spesa;

- con nota P.G. n. 30336 del 14/02/2018 sono stati trasmessi a Publiacqua S.p.A. i prospetti contenenti l'indicazione delle somme occorrenti per la definizione delle posizioni descritte e con successiva nota P.G. n. 42176 del 05/03/2018 sono state inviate alla predetta società le copie degli ulteriori ricorsi proposti dagli attori avanti la Corte di Appello di Firenze per vedere rideterminati i valori da attribuire ai beni occorsi alla realizzazione dell'opera pubblica;

- con note P.G. n. 39391 e n. 39410 in data 28/02/2018 sono state inviate ai proprietari le comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione sanante mediante le procedure previste dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alle acquisizioni immobiliari ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in esecuzione delle richiamate sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 del T.A.R. Toscana;

Dato atto che l'importo complessivo da liquidare entro il 20/05/2018, data alla quale sono stati computati gli interessi legali, è stimato in via presuntiva in complessivi € 136.032,06 = (centotrentaseimilatrentadue/06) e che tale spesa trova copertura finanziaria sul Bilancio del corrente anno come segue:



€ 108.332,06 Titolo II Cap. U. 6955/13 ad oggetto: Espropri – Debiti fuori bilancio

€ 27.700,00 Titolo I Cap. U. 243/1 ad oggetto: Altri oneri da contenzioso - Debiti fuori bilancio

Il Consiglio

Vista la relazione che precede;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, in data 10.05.2018, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanze e tributi in data 11.05.2018, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci revisori in data 17.05.2018, allegato parte integrante al presente atto;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 31.05.2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 27

Favorevoli 18 Santi, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Vannucci, Tassi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Bianchi.

Contrari 2 La Vita, Verdolini.

Astenuti 7 Berselli, Mondanelli, Ciardi, Longo, Benelli, Garnier, Milone.

APPROVATA

Delibera

- 1) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo totale di € 136.032,06 = (centotrentaseimilatrentadue/06) derivante dalle Sentenze n. 1070 e n. 1076 del 12/09/2017 del T.A.R. Toscana, "Allegato 1" ed "Allegato 2", allegati facente parte integrante del presente atto.
- 2) Di disporre, stante il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica così come argomentato in premessa e la mancanza di alternative, l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili di proprietà dei ricorrenti, occupati dal sedime dell'opera pubblica, mediante l'istituto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di € 136.032,06 = quale debito fuori bilancio, così



come evidenziato nella scheda informativa Mod. A, "Allegato 5" allegato quale parte integrante al presente atto, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018 sulla parte investimenti per € 108.332,06 al Cap. U. 6955/13 ad oggetto: "Espropri – Debiti fuori bilancio" e sulla parte corrente per € 27.700,00 al Cap. U. 243/1 ad oggetto "Altri oneri da contenzioso – Debiti fuori bilancio".

- 4) Di dare atto che i pagamenti e/o i depositi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze delle somme spettanti ai sigg.ri Sabbi Rossano e Sabbi Cristina e Bartoletti Franco ed altri dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20/05/2018 data alla quale sono stati computati gli interessi legali.
- 5) Di dare atto che la società Publiacqua S.p.A. è tenuta a rimborsare al Comune di Prato la quota parte del 53% delle somme da quest'ultimo anticipate, salvo la compensazione parziale in quota parte con le spese tecniche sostenute dalla medesima società, e che pertanto, ad avvenuta erogazione delle somme, verrà richiesto alla predetta società il versamento nelle casse comunali degli importi come derivanti dai titoli comprovanti la spesa.
- 6) Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della L. 289/02, art. 23, comma 5.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti	27	
Favorevoli	18	Santi, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Vannucci, Tassi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Bianchi.
Contrari	2	La Vita, Verdolini.
Astenuti	7	Berselli, Mondanelli, Ciardi, Longo, Benelli, Garnier, Milone.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Vice Segretario Generale Giovanni Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
Ducceschi